

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 14 febbraio 2024

OGGETTO: Trattenimento in servizio dei medici appartenenti ai ruoli dell'Istituto di cui all'art.1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (legge di Bilancio 2024) – Criteri di applicazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87 ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 e da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Il Commissario Straordinario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.137 del 7 settembre 2022;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ai sensi del quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'INPS e dell'INAIL, i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età"*;

Tenuto conto che il richiamato limite ordinamentale rimane fissato al sessantacinquesimo anno di età e che determina la risoluzione del rapporto di lavoro qualora il dipendente abbia acquisito, al compimento di tale età, i requisiti per il trattamento pensionistico;

Tenuto conto, altresì, che la citata disposizione non modifica l'art.24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, come interpretato dall'art.2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.125/2013, che obbliga le amministrazioni pubbliche a trattenere in servizio i dipendenti che, al raggiungimento del limite ordinamentale, non abbiano ancora conseguito il diritto alla pensione, fino al raggiungimento del primo requisito utile alla pensione;

Preso atto della necessità di individuare criteri predeterminati di applicazione della disposizione legislativa in oggetto, nell'ottica di assicurarne una omogenea attuazione;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

- di individuare i criteri di applicazione dell'art.1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di Bilancio 2024) per la definizione delle domande di trattenimento in servizio presentate dai medici appartenenti ai ruoli dell'Istituto, di seguito indicati:

- i medici di prima e di seconda fascia inquadrati nei ruoli dell'Istituto, in servizio alla data del 1° gennaio 2024 o assunti successivamente e non già cessati alla data di adozione del presente provvedimento, possono presentare domanda di trattenimento in servizio alla Direzione centrale Risorse umane;
 - l'accoglimento della domanda è subordinato all'esito della verifica da parte della Direzione centrale Risorse umane – sentiti la Direzione centrale Pianificazione e controllo di gestione e il Coordinamento generale medico legale – della carenza del personale medico, definita annualmente, anche tenendo conto delle esigenze dell'Istituto relativamente alle specifiche professionalità nonché delle cessazioni previste nel successivo triennio;
 - è escluso il trattenimento in servizio dei medici destinatari, negli ultimi due anni, di sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
 - è escluso il trattenimento in servizio dei medici che abbiano riportato una valutazione individuale negativa, con riferimento agli ultimi tre anni per cui sia disponibile la valutazione definitiva;
- i suddetti criteri di accoglimento si applicano anche alle domande eventualmente già presentate a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Direttore generale porrà in essere tutti gli atti necessari a dare piena attuazione alla presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera